

REGOLAMENTO (CEE) N. 3103/91 DELLA COMMISSIONE

del 24 ottobre 1991

che adotta misure conservative per quanto riguarda le domande di titoli MCS presentate dal 14 al 18 ottobre 1991, nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari relativamente alla Spagna

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo; in particolare l'articolo 85, paragrafo 1,

considerando che il regolamento (CEE) n. 606/86 della Commissione⁽¹⁾, che determina le modalità d'applicazione del meccanismo complementare applicabile agli scambi di prodotti lattiero-caseari importati in Spagna dalla Comunità a dieci e dal Portogallo, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 334/91⁽²⁾, ha fissato per il 1991 i massimali indicativi per i prodotti del settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ed ha previsto il frazionamento di questi massimali per periodi;

considerando che le domande di titoli MCS presentate nella Comunità a dieci e in Portogallo dal 14 al 18 ottobre 1991 per il latte di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri riguardano quantitativi superiori alla frazione del massimale indicativo prevista per il quarto trimestre;

considerando che, a norma dell'articolo 85, paragrafo 1 dell'atto di adesione, la Commissione può adottare, secondo una procedura di urgenza, le misure conservative

che sono necessarie nel caso in cui la situazione porti a raggiungere o a superare il massimale indicativo; che occorre quindi, tenuto conto del numero delle domande, rilasciare i certificati fino a una percentuale di quantità domandata per il latte e sospendere il rilascio di titoli per i prodotti suddetti.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Le domande di titoli MCS contemplate dal regolamento (CEE) n. 606/86 presentate nella Comunità a dieci e in Portogallo dal 14 al 18 ottobre 1991 e comunicate alla Commissione per il latte di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri di cui ai codici NC ex 0401, 0403 e ex 0404, sono accettate fino a concorrenza del 60%.

2. Il rilascio di titoli MCS è provvisoriamente sospeso per i prodotti summenzionati al di là del coefficiente di cui al paragrafo 1.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 25 ottobre 1991.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 ottobre 1991.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 58 dell'1. 3. 1986, pag. 28.

⁽²⁾ GU n. L 39 del 13. 2. 1991, pag. 15.